

## **REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE BI**

### **1. FINALITA' DELLE PROCEDURE INTERNE DI VALUTAZIONE PER LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO ALL'UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA (UIF).**

La presente Procedura fornisce una sintesi dei principali adempimenti operativi richiesti dal d.Lgs n. 231/2007 ("Normativa antiriciclaggio"), e successive modifiche ed integrazioni, e stabilisce conseguentemente l'iter interno ai fini della sua corretta applicazione. Si rivolge alle strutture aziendali che, per natura delle funzioni esercitate, svolgono attività finalizzate a realizzare operazioni a contenuto economico connesse con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero a quelle che svolgono i controlli nei confronti dei destinatari di dette operazioni.

In particolare si prefigge di indicare agli operatori le procedure interne di valutazione idonee a garantire, ai sensi dell'art. 6 del DM 25 settembre 2015 "l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti".

Le procedure favoriscono altresì la diffusione e la conoscenza dei presupposti e dell'iter di segnalazione delle operazioni sospette tra i propri dipendenti e collaboratori.

### **2. I SOGGETTI COINVOLTI**

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono individuati quattro livelli di responsabilità interni dell'ASL BI:

1. il Direttore Amministrativo;
2. il direttore/responsabile della struttura a cui fanno capi i soggetti obbligati alla segnalazione;
3. il Gestore;
4. i soggetti obbligati alla segnalazione.

#### **2.1. IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Il Direttore Amministrativo verifica che le strutture aziendali si attivino per garantire una corretta vigilanza ed adottino le procedure ed i comportamenti stabiliti dalla presente procedura, in particolare:

- coordina e rendere fruibili le informazioni concernenti operazioni sensibili o sospette;
- garantisce l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti e l'omogeneità dei comportamenti;
- contribuisce ad aumentare il livello di sensibilità di tutto il personale ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, garantendo un'adeguata informazione sui rischi connessi e su eventuali novità normative o regolamentari;
- fornisce, se necessario, direttive ulteriori al fine di consentire una corretta applicazione della normativa;
- verifica che siano previste le attività formative di cui al punto 4;
- valuta le segnalazioni trasmesse dal Gestore all'UIF per l'assunzione delle conseguenti decisioni aziendali.

## **2.2. IL DIRETTORE/RESPONSABILE DELLA STRUTTURA A CUI FANNO CAPO I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA SEGNALAZIONE**

Il Direttore/Responsabile della struttura a cui fanno capo i soggetti obbligati alla segnalazione è responsabile dell'attuazione della presente procedura per le attività di afferenza, in particolare:

- è responsabile dell'adeguata verifica della controparte;
- è responsabile della segnalazione al Gestore delle operazioni/transazioni sospette o su cui possano sorgere dubbi in merito alla presenza di elementi propri delle fattispecie di riciclaggio e finanziamento al terrorismo di cui sia venuto direttamente o indirettamente a conoscenza;
- è responsabile della completezza e della correttezza del contenuto delle segnalazioni trasmesse per la parte di specifica competenza al fine di supportare il Gestore nelle valutazioni a lui attribuite;
- è responsabile della per gli adempimenti informativi/formativi previsti al punto 4.

## **2.3. IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE**

Con deliberazione n. 29 del 20 gennaio 2017 avente per oggetto "Normativa antiriciclaggio e lotta alla corruzione - Nomina Gestore delle segnalazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ex decreto Ministero dell'Interno 25.9.2015" è stato individuato il Responsabile della S.S. Contabilità quale soggetto delegato a valutare ed a trasmettere le segnalazioni alla UIF.

I compiti del Gestore sono:

- acquisire e valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute da Servizi/Funzioni/Uffici o dipendenti dell'ASL BI;
- trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate;
- aderire al sistema di segnalazione delle operazioni sospette sul portale Infostat-UIF;
- elaborare il documento di organizzazione del percorso interno;
- relazionare al Responsabile della prevenzione della corruzione, alla direzione aziendale ed al Collegio Sindacale le attività svolte.

Nell'espletamento delle sue funzioni si coordina con il Responsabile della prevenzione della corruzione e può individuare più di un soggetto delegato alla tenuta dei rapporti con la UIF previa adozione di adeguati meccanismi di coordinamento tra i delegati.

## 2.4. I SOGGETTI OBBLIGATI ALLA SEGNALAZIONE

Sono tenuti alla segnalazione tutti i dipendenti dell'ASL BI che in ragione del loro ufficio acquisiscono informazioni che devono essere segnalate.

In particolare l'obbligo di segnalazione si riferisce ai dipendenti incaricati di svolgere attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico nei confronti di persone fisiche o entità giuridiche connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi.

L'ASL BI adotta procedure interne e meccanismi di controllo che consentano di individuare eventuali transazioni che per la presenza di caratteristiche particolari possano generare il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione riferiscono ai propri Direttori/Responsabili e si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che l'astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività o possa ostacolare le indagini.

## 3. LE OPERAZIONI SOSPETTE

L'obbligo di inoltrare le segnalazioni concerne ogni operazione sospetta a prescindere dal relativo importo, anche se rifiutate, non concluse o tentate.

Sono escluse dalla segnalazione esclusivamente le mere violazioni delle norme sull'uso del contante e dei titoli al portatore in assenza di profili di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

In base alle indicazioni contenute nell'art. 41 c.1 D.Lgs. 231/2007, è **operazione sospetta** quella che: "per caratteristiche, entità, natura o qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione (del segnalante) che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo".

A tal proposito, l'art. 2 del D.Lgs. 231/2007 definisce "**riciclaggio**" le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente:

- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

La definizione di riciclaggio è stata ampliata con l'introduzione del reato di "autoriciclaggio" e la reintroduzione del falso in bilancio pertanto può arrivare a comprendere anche operazioni di utilizzo di capitali e/o risorse derivanti da evasione fiscale, "fondi neri", ipotesi di corruzione e di falso in bilancio.

Si definisce **finanziamento al terrorismo** (art.1 c.1 lett. a), del D.Lgs. n. 109/2007) "qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti".

Al fine di ridurre i margini di incertezza connessi col valutazioni soggettive sono individuati dal DM 25 dicembre 2015 **indicatori di anomalia** la cui elencazione non è esaustiva. In particolare da un lato gli operatori devono valutare anche tutti gli ulteriori comportamenti sintomatici di profili di sospetto e dall'altro lato la mera ricorrenza di operazioni descritte negli indicatori non è sufficiente per la segnalazione per la quale occorre sempre effettuare una valutazione specifica.

In assenza di un richiamo diretto negli indicatori devono comunque essere tenuti in considerazione ai fini della valutazione complessiva dell'operazione i seguenti criteri:

- incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita;
- assenza di giustificazione economica;
- inusualità;
- illogicità;
- elevata complessità;
- significativo ammontare.

Considerando ambiti particolarmente a rischio gli appalti ed i contributi, tra gli altri indicatori di anomalia di cui al DM 25 dicembre 2015 deve essere posta particolare attenzione ai seguenti che rivestono la caratteristica di essere più diffusi:

- il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente o associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale; intrattiene rapporti finanziari con fondazioni, associazioni no profit riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione; è caratterizzato da ripetute modifiche dell'assetto proprietario o manageriale; mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo della operazione, ovvero è accompagnato da soggetti che si mostrano interessati generando il sospetto di agire per conto terzi;
- offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato;
- partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato;
- presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che presentano tempi ristretti di presentazione delle offerte;
- ripetute aggiudicazioni ad un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura di evidenza pubblica precedentemente revocata;

- ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge;
- richiesta di regolare i pagamenti con strumenti incoerenti con la prassi, su rapporti bancari sempre diversi, con estinzione dell'obbligazione da un terzo estraneo al rapporto negoziale in assenza di ragionevoli motivi o collegamenti.

Gli operatori si possono avvalere di procedure di selezione automatica delle operazioni anomale basate su parametri quantitativi e qualitativi.

### 3.1 Criteri di valutazione interna

La segnalazione deve scaturire da una valutazione degli elementi a disposizione dell'ASL BI ed è collegata all'esistenza di un sospetto, non è necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dei beni oggetto dell'operazione anomala.

In ogni caso saranno valutati i seguenti aspetti:

1. esito dell'adeguata verifica sul fornitore o sul cliente e sul titolare effettivo;
2. esito dei controlli su banche dati, antecedente alla instaurazione del rapporto, al fine di verificare la eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo, il coinvolgimento in altre attività criminose, l'essere considerate persone politicamente esposte ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. o), del D.Lgs. n. 231/2007;
3. valutazione della coerenza dell'operazione con l'attività esercitata dal cliente;
4. informazioni da fonti non ufficiali ma facilmente accessibili (es. internet, articoli di giornale);
5. esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. monitoraggio pagamenti, ecc.).

Qualora una delle condizioni sopra riportate si realizzi o evidenzi anomalie, dovrà essere attivata la procedura di segnalazione di operazione sospetta, al fine anche di valutare l'eventuale sospensione dell'operazione.

Gli addetti segnalano anche le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate, nonché le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto in parte presso altri soggetti sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

L'analisi dell'operatività è effettuata per l'intera durata della relazione e non può essere limitata alle fasi di instaurazione o di conclusione del rapporto (aggiudicazione, stipulazione contratto, consegna delle attività, collaudi o rendicontazioni).

### 3.2 La procedura di segnalazione interna

Ciascun addetto ha il compito di eseguire un'analisi del grado di anomalia di un'operazione presumibilmente sospetta. Questi valuta la coerenza e la compatibilità dell'operazione con tutte le informazioni in suo possesso.

Delle analisi effettuate deve conservare agli atti la prova documentale mediante la compilazione dell'apposito modulo interno di segnalazione rilevando la non necessità di procedere (**Modulo 1**).

Eventuali incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività (valutata sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello degli schemi contrattuali) richiedono una comunicazione da parte dell'addetto al "gestore delle segnalazioni", affinché siano intraprese le opportune iniziative sull'operazione in oggetto.

Qualora fossero riscontrate operazioni con caratteristiche considerate potenzialmente anomale, l'addetto, deve provvedere ad effettuare una analisi dell'operazione per, eventualmente, far disporre dal Direttore/Responsabile della Struttura la sospensione della stessa ed esaminare la situazione complessiva già in essere.

Contemporaneamente, provvede a formalizzare l'analisi relazionando sul modulo interno di segnalazione di operazione sospetta (Modulo 1) che deve essere inoltrato al Direttore/Responsabile della Struttura, il quale potrà richiedere ad altre strutture aziendali tutte le informazioni ritenute utili valutando le eventuali fonti non ufficiali (internet, giornali,...), ed al "gestore delle segnalazioni" con la descrizione del tipo di operazione, i soggetti coinvolti ed i motivi che hanno indotto il sospetto.

Il Gestore, ricevuta la relazione, la esamina tenendo conto delle valutazioni del Direttore/Responsabile della struttura e, se ritiene fondato il sospetto, effettua la segnalazione sulla procedura dell'UIF. La segnalazione deve essere effettuata senza ritardo ed è collegata all'esistenza anche solo di un *sospetto*, non essendo necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dei beni.

L'iter valutativo deve essere ricostruibile su base documentale, per cui la segnalazione va accompagnata da una sintetica documentazione (documenti di identità, visure camerali, statuti, elenco soci,...), idonea a ricostruire le motivazioni che hanno portato alla segnalazione stessa e deve contenere i riscontri contabili a supporto.

La documentazione così predisposta deve essere inviata, unitamente al Modulo 1, al "gestore delle segnalazioni" a mano o all'indirizzo di posta elettronica [mattia.pecchio@aslbi.piemonte.it](mailto:mattia.pecchio@aslbi.piemonte.it). Una copia di tutta la documentazione rimane, sempre in modo riservato, agli atti del Gestore a preconstituire prova documentale.

Qualora, a seguito dell'analisi e degli eventuali approfondimenti svolti dall'addetto e/o dal Gestore, l'operazione non presenti caratteristiche considerate anomale, si provvede a dare corso all'operazione o alla prosecuzione del rapporto, non attivando la procedura per la segnalazione di operazioni sospette. Anche in tale caso, il Gestore conserva copia della documentazione prodotta, garantendo la riservatezza delle informazioni contenute.

### **3.3 La segnalazione dell'operazione sospetta all'UIF**

Il "gestore delle segnalazioni" analizza le operazioni anomale inoltrategli. Dopo un'accurata verifica delle segnalazioni pervenutegli, utilizzando tutte le informazioni raccolte, decide sull'eventuale inoltro della segnalazione alla UIF di Banca d'Italia:

- in caso di decisione negativa, il Gestore specifica le motivazioni in base alle quali non ha ritenuto opportuno effettuare la segnalazione;
- in caso di decisione positiva, il Gestore provvede alla compilazione e all'invio della segnalazione di operazione sospetta, a mezzo della *postazione Infostat*, all'UIF, senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti, avvisando tempestivamente il Direttore Amministrativo per le valutazioni in merito ai provvedimenti di sospensione e di eventuale comunicazione all'autorità giudiziaria.

La scheda di segnalazione, corredata della relativa documentazione, viene archiviata in un apposito raccoglitore, unitamente alla documentazione trasmessagli da cui era scaturito il sospetto. Nel caso di invio della segnalazione alla UIF, copia della segnalazione è conservata nello stesso raccoglitore. Tale raccoglitore deve essere custodito presso il "gestore delle segnalazioni".

Il contenuto della segnalazione si articola in:

- dati identificativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione;
- elementi informativi in forma strutturata sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- elementi descrittivi in forma libera sull’operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
- eventuali documenti allegati.

Tali elementi sono stabiliti e descritti in modo dettagliato dalla Banca d’Italia – UIF, con il Provvedimento del 4 maggio 2011.

### **3.4 Riservatezza e divieto di comunicazione delle segnalazioni**

L’intero iter valutativo e di segnalazione delle operazioni sospette, come previsto dagli artt. 45 e 46 del d.lgs. 231/2007, è coperto dalla massima riservatezza. Tutto il personale è tenuto ad evitare ogni diffusione non necessaria di informazioni sia all’interno dell’ASL BI sia all’esterno.

L’identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l’Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede.

### **3.5 La sospensione delle operazioni e il rifiuto ad effettuare operazioni**

#### *Sospensione delle operazioni*

Ai sensi dell’art. 6 c.7 lett. c) del d.lgs. 231/2007, l’UIF avvalendosi delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività può sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, della DIA e dell’Autorità giudiziaria, per un massimo di 5 giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini, operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, dandone immediata notizia a tali organi.

Qualora ricorra la circostanza della sospensione dell’operazione, è fatto divieto a tutti i dipendenti, collaboratori e amministratori dell’ASL BI di informare il soggetto segnalato.

#### *Rifiuto di effettuare operazioni*

Al fine di assicurare il corretto adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette l’ASL BI si rifiuta di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni e di instaurare rapporti che presentano profili di anomalia.

Qualora ricorrano tali situazioni, soprattutto se l’operazione viene richiesta da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione o da soggetti agli stessi collegati, l’addetto informerà tempestivamente il “gestore delle segnalazioni “. Il Gestore in coordinamento con il Responsabile per la prevenzione della corruzione valuterà l’opportunità di preavvisare l’UIF per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere.

In ogni caso le operazioni rifiutate o comunque non concluse per sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo dovranno essere obbligatoriamente segnalate alla UIF.

#### 4. FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Mediante il finanziamento del terrorismo, risorse di origine lecita o illecita sono destinate ad attività illegali altamente destabilizzanti per la società e per l'economia. A seguito degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, gli organismi internazionali e nazionali competenti hanno adottato iniziative volte a contrastare adeguatamente il terrorismo, non solo sul piano operativo ma anche su quello finanziario.

Analoga attenzione dovrà essere prestata per le operazioni effettuate con Paesi caratterizzati da basso grado di regolamentazione, ridotta efficacia dei controlli e forte tutela della riservatezza accompagnata da una imposizione fiscale contenuta, Paesi soggetti ad embarghi internazionali, individuati da risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (tali embarghi devono essere adottati e rispettati da tutti gli Stati membri dell'ONU) o soggetti ad embargo dell'Unione Europea e degli USA (lista OFAC).

Qualora il titolare effettivo cui è riferita l'operazione risieda nei sopra citati Paesi, dovranno essere eseguite le opportune annotazioni sulla documentazione prodotta (allegando, eventualmente, per le operazioni commerciali copia dei documenti comprovanti il motivo del trasferimento). Ciò al fine di consentire, in caso di successiva visita ispettiva da parte di organi di controllo, una migliore comprensione delle motivazioni sottostanti a tali operazioni.

La frequente operatività da o verso i Paesi con regime fiscale privilegiato dovrà essere tenuta in considerazione sia nella valutazione del rischio di riciclaggio sia nella valutazione ai fini della individuazione di eventuali operazioni sospette.

Per quanto riguarda l'Italia, il MEF emana periodicamente la lista degli Stati Extracomunitari che sono considerati (tempo per tempo) come Stati che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.

Al fine di applicare gli obblighi di congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone collegate al terrorismo internazionale, occorre consultare le liste comunitarie dei soggetti da sottoporre a misure di congelamento. Le Federazioni comunitarie del settore del credito, in accordo con la Commissione Europea, hanno predisposto un "database" contenente la lista consolidata dei destinatari delle misure restrittive adottate a livello comunitario. La lista, costantemente aggiornata, e le altre misure restrittive sono consultabili accedendo al sito ufficiale dell'Unione Europea:

*Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions*

Inoltre, altre autorità hanno emanato specifiche liste di soggetti collegati al terrorismo internazionale, quali:

*U.S. Treasury - SDN List*

*The Al-Qaida and Taliban Sanctions Committee - 1267*

##### 4.1 Modalità operative

Il controllo delle liste va effettuato per ogni nuovo contratto (e gli eventuali titolari effettivi) al momento dell'inizio del rapporto e con cadenza periodica.

Qualora si riscontri che uno o più nominativi sono contenuti nelle liste, non si deve dar seguito al rapporto (se nuovo) o lo si sospende (se già in essere) e si interessa entro le 48 ore successive il "gestore delle segnalazioni", che provvederà alla segnalazione dell'operazione sospetta all'UIF.

Le informazioni in merito alle Persone Politicamente Esposte e sul titolare effettivo dovranno essere oggetto di controllo sulla base delle autocertificazioni rilasciate (**Modulo 2 e 3**)



## **5. FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Nell'ambito dell'attività di formazione annuale pianificata per il personale dell'ASL BI in materia di contrasto alla corruzione e di trasparenza dovrà essere prevista una formazione sulle disposizioni antiriciclaggio, la loro evoluzione, ed i relativi riflessi sull'operatività, anche sotto forma di "feedback" sull'esito delle segnalazioni.

Per ogni nuovo addetto assunto è previsto l'invio tramite e-mail, da parte del responsabile della struttura di assegnazione, della presente Procedura unitamente alla tenuta di un breve Corso illustrativo.

## **6. ALLEGATI**

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Procedura i seguenti allegati:

1. Modulo interno di segnalazione di operazione sospetta
2. Modulo di Dichiarazione Persona Politicamente Esposta
3. Modulo di Identificazione Titolare Effettivo
4. Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015
5. Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BI n. 29 del 20 gennaio 2017